



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 227

del 03/12/2021

OGGETTO: **BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – APPROVAZIONE SCHEMI**

L'anno 2021 il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 16:15, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco		X
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore		X
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

Visti e richiamati:

- l'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, Tuel, ai sensi del quale gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- l'art 151 del Tuel, in base al quale il bilancio è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 165 del Tuel, ove è previsto che:
 - Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
 - Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.
 - Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in: a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. La Giunta,



contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

- In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale; b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente; c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188; d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
- l'art. 164 del Tuel, in base al quale l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro;
- l'art. 166 del Tuel, ove è previsto che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;
- l'art. 167 del Tuel, ove è previsto che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo;
- l'art. 170 del Tuel, relativo al DUP, documento unico di programmazione, ove è previsto che esso ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa



dell'ente. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 172 del Tuel, che individua quali allegati al bilancio i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
 - a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (*superato a seguito dell'abrogazione delle norme in materia di patto di stabilità interno*);

- l'art. 11 c. 3 del D. Lgs. 118/2011, a norma del quale al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;



- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti
- l'art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011, a norma del quale al bilancio di previsione finanziario è allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

RICHIAMATA la Legge 145/2018, art. 1, comma 821, ai sensi della quale, a decorrere dal 2019, gli enti di cui al comma 819, tra cui i Comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che, ai sensi dell'art. 174 del Tuel, lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare, cui è rimessa la competenza alla relativa deliberazione;

Visti gli schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, predisposti in conformità alla normativa sopra richiamata, sulla base degli indirizzi espressi nelle linee programmatiche di mandato, approvate con atto di C. C. n. 65 del 18 luglio 2019, e nel DUP 2022-2024, approvato con deliberazione di CC n. 101 del 03/11/2021 e oggetto di aggiornamento con apposita deliberazione in approvazione in questa stessa seduta. Gli schemi di bilancio sono composti dai prospetti di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, dai relativi riepiloghi e prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, dagli allegati di cui all'art. 11 c. 3 del D. Lgs. 118/11, dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato A), nonché dalla nota integrativa al bilancio (allegato B);

Dato atto che:

- nel bilancio 2022 è stanziato un fondo di riserva dell'importo di € 152.888,80 corrispondente allo 0,35% del totale spese correnti;
- nel bilancio è stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura risultante dallo specifico allegato, calcolata in conformità alla normativa sopra citata. Il relativo dettaglio è fornito in nota integrativa, unitamente agli altri accantonamenti a fondi spese;
- in nota integrativa sono indicati gli indirizzi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- nella presente seduta di Giunta Comunale sono in approvazione:
 - la deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettera b), con la quale è stata verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in



proprietà od in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- la deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettera c), relativa alla determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale a preventivo 2022;
- specifiche deliberazioni relative all'adeguamento di tariffe ed aliquote dei tributi e servizi locali;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali;
- il D. Lgs. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi resi nelle forme e modi legge;

DELIBERA

1. Di approvare gli schemi di bilancio 2022-2024, predisposti in conformità alla normativa sopra richiamata, sulla base degli indirizzi espressi nelle linee programmatiche di mandato, approvate con atto di C. C. n. 65 del 18 luglio 2019, e nel DUP 2022-2024, approvato con deliberazione di CC n. 101 del 03/11/2021 e oggetto di aggiornamento con apposita deliberazione in approvazione in questa stessa seduta. Detti schemi sono composti dai prospetti di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, dai relativi riepiloghi e prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, dagli allegati di cui all'art. 11 c. 3 del D. Lgs. 118/11, dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato A), nonché dalla nota integrativa al bilancio (allegato B);
2. Di dare atto che:
 - sono resi disponibili, a scopo conoscitivo, i prospetti relativi all'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati (inclusi nell'allegato A, pagine 133-175). La relativa approvazione avverrà da parte della Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del PEG 2022;
 - nel bilancio 2022 è stanziato un fondo di riserva dell'importo di € 152.888,80 corrispondente allo 0,35% del totale spese correnti;



- nel bilancio è stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura risultante dallo specifico allegato, calcolata in conformità alla normativa sopra citata. Il relativo dettaglio è fornito in nota integrativa, unitamente agli altri accantonamenti a fondi spese;
 - in nota integrativa sono indicati gli indirizzi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
 - nella presente seduta di Giunta Comunale sono in approvazione:
 - la deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettera b), con la quale è stata verificata la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - la deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettera c), relativa alla determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale a preventivo 2022;
 - specifiche deliberazioni relative all'adeguamento di tariffe ed aliquote dei tributi e servizi locali;
3. Di trasmettere gli atti di cui al punto 1) al Collegio dei Revisori, per la formulazione del relativo parere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del vigente regolamento di contabilità;
 4. Di depositare, gli atti di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente regolamento di contabilità, per la consultazione da parte dei consiglieri comunali;
 5. Di sottoporre gli atti suddetti al Consiglio Comunale per l'esame e i successivi provvedimenti, con la precisazione che, in conformità alla normativa richiamata in premessa, i prospetti relativi all'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati (inclusi nell'allegato A, pagine 132-174) sono trasmessi al Consiglio Comunale a soli fini conoscitivi;
 6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

Quindi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di addivenire all'approvazione del bilancio di previsione da parte del C. C. nel termine del 31/12/2021, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

Con voti unanimi resi nelle forme e modi legge;

DELIBERA



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

